



COMUNE DI ALÌ

Città Metropolitana di Messina

via Roma, 45 - 98020 Ali (ME)

Tel. 0942.700301 - Fax 0942.700217

C.F. / P. Iva 00399640838 - codice Univoco UFUHC7

info: www.comune.ali.me.it - pec: protocollo@pec.comune.ali.me.it

DETERMINAZIONE
AREA AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
N. 330 DEL 01/07/2024 REG.GEN
N. 125 DEL 01/07/2024

OGGETTO: Assenze per malattia del personale dipendente. Trattenute sulla retribuzione ai sensi dell'art. 21, comma 7, del CCNL del 06.07.1995

IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI

PREMESSO che, l'art. 71, commi 1, 2, 3, 5 e 6, del D.L. n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, testualmente recita:

1. *Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le Amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.*
2. *Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica.*
3. *L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.*
4. *Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.*
5. *Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.*

VISTA la circolare esplicativa n. 7/2008 del Consiglio dei Ministri dalla quale si rileva che non si procede a trattenuta nel caso di ricovero ospedaliero o day hospital in presenza di certificazione della struttura sanitaria attestante il ricovero e la sua durata, e in caso di terapie salva vita certificata da un medico dipendente o convenzionato con il SSN attestante l'assunzione di tale tipologia di terapia;

RITENUTO CHE dalla lettura della norma sopra riportata il trattamento così come definito deve applicarsi nei primi dieci giorni di ogni singolo periodo di assenza per malattia, anche per un solo giorno, ad esclusione dei casi sopra richiamati;

VISTO l'art. 21 del CCNL 6 luglio 1995 e successive modifiche ed integrazioni, per la parte non incompatibile con la nuova disciplina di cui all'art. 71 del citato D.L. 112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008;

RITENUTO di dover applicare sulla busta paga di luglio 2024 le trattenute sulla retribuzione ai dipendenti che hanno usufruito di assenze per malattia nel mese di giugno 2024;

VISTO l'art. 45, comma 1 del D. Lgs. 165/2001, che testualmente recita: "Il trattamento economico fondamentale e accessorio è definito dai contratti collettivi";

VISTA la Determina Sindacale n. 02 del 04/01/2024 con la quale il Sindaco ha attribuito a sé stesso, in via temporanea, le funzioni di Responsabile dell'Area Affari Generali e dei rispettivi servizi, ai sensi dell'art. 53, comma 23, L. n. 388/2000;

DATO ATTO della competenza, in capo all'Ing. Natale Rao, Sindaco del Comune di Ali, all'adozione di atti di natura tecnica e gestionale dell'Area Affari Generali dell'Ente, in virtù dell'art. 53, comma 23, della Legge n. 388/2000 e dell'art. 4 del Regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e servizi adottato con Delibera di Giunta Municipale n. 34 del 18.05.2004 e modificato con Delibera di Giunta Municipale n. 52 del 17.10.2013;

DATO ATTO che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;

VISTO il vigente Regolamento uffici e servizi;

VISTA la Legge n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/200 e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo,

DETERMINA

- 1) **DI RICHIAMARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) **DI DISPORRE** la trattenuta sulla retribuzione di luglio 2024 ai dipendenti, indicati nella sottostante tabella, che hanno usufruito di assenze per malattia nel mese di giugno 2024:

MESE DI GIUGNO 2024		
Nr.	DIPENDENTE	PERIODO
1	Matricola n. 62	Il 07/06/2024
2	Matricola n. 83	Dal 10/06/2024 al 12/06/2024
3	Matricola n. 75	Dal 18/06/2021 al 21/06/2024 Dal 27/06/2024 al 28/06/2024
4	Matricola n. 64	Il 17/06/2024 Il 24/06/2024
5	Matricola n. 65	Il 21/06/2024
6	Matricola n. 60	Il 14/06/2024
7	Matricola n. 77	Il 20/06/2024 Dal 24/06/2024 al 28/06/2024
8	Matricola n. 84	Dal 03/06/2024 al 21/06/2024

- 3) **DI TRASMETTERE** la presente Determina, all'ufficio di Ragioneria per i provvedimenti consequenziali e per quanto di competenza, ai fini dell'elaborazione delle buste paga del mese di luglio 2024;
- 4) **DI PUBBLICARE**, ai sensi di legge, la presente Determina all'Albo Pretorio on line del Comune di Ali', e nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile del Servizio 1
Rita Dascola



Il Responsabile
dell'Area Affari Generali
SINDACO Ing. Natale Rao

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 55 della Legge n. 142/1990, così come recepita con la L.R. 48/1991, si ATTESTA che il presente atto ha copertura finanziaria nel modo seguente

Anno	Impegno / Sub	Interv.	Capitolo	Importo €.

Comune di Ali', li 01/07/2024

Il Responsabile
F.to Occhino Dott. Davide Domenico Eugenio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell'art. 12 comma 3 della L.R. n. 5/2011, è stato pubblicato all'Albo Pretorio On-Line dell'Ente (www.comune.ali.me.it) per quindici giorni interi e consecutivi dal 03/07/2024 al 18/07/2024 Reg. n. _____.

Ali, li _____

L'Addetto alla Pubblicazione

F.to Rao Ing. Natale

Resp. Albo Pretorio On-Line

F.to Rita Dascola

Il Segretario Comunale

F.to Russo Dott. Gaetano

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

Ali li, _____

Il Segretario Comunale **F.to** Russo Dott.
Gaetano